

(Codice interno: 264799)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 35

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alea dopo le parole: *"l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo"* sono inserite le seguenti: *" , il turismo rurale e le fattorie didattiche,"*;
- b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;".

Art. 2**Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è così sostituita:
"b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;";
- b) la lettera c) è così sostituita:
"c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura."

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
"0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche;
0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;";
- b) la lettera e) è così sostituita:

"e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche;";

c) la lettera f) è così sostituita:

"f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b);";

d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2."

Art. 3

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità."

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: "sei" è sostituita con la parola: "dieci".

4. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "a quello impiegato nell'attività agrituristica" sono inserite le seguenti: "e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2".

Art. 4

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8."

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica" sono inserite le seguenti: "e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2".

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "*pasti*", è aggiunta la parola: "*spuntini*".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "*pasti*" è aggiunta la parola: "*spuntini*".
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "*per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale*" sono sostituite dalle seguenti: "*per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale*".
4. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*al dettaglio*" sono soppresse.
5. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4."
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono soppressi.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)*".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "*i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province.*" sono sostituite con le seguenti: "*i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.*".
4. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

Art. 8

Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è così sostituita:

"b) somministrare pasti, spuntini e bevande."
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3."
3. Al comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole: "*di somministrazione di pasti*" sono aggiunte le parole: "*e spuntini*" e le parole: "*aziende ittiche venete*" sono sostituite dalle parole: "*aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale*".

27 febbraio 2012".

Art. 9

Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"e non prevalente rispetto"* sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole: *", nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti."*

Art. 10

Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni."

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *", comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività"* sono soppresse.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente articolo:

*"Art. 12 bis
Turismo rurale e fattorie didattiche.*

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione

a percorsi e itinerari turistici;

d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006."

Art. 12

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole: "e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio";.

Art. 13

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "prevalenza delle aziende agrituristiche e", sono aggiunte le seguenti: "di connessione per quelle";

b) la lettera g) è soppressa;

c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h bis) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie".

Art. 14

Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "per l'esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo.";

b) la lettera b) è soppressa.

Art. 15

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "per le attività agrituristiche" sono aggiunte le parole: "e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "L'utilizzazione agrituristica" sono aggiunte le parole: "e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".

3. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto"* sono sostituite dalle parole: *"la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto"*.

Art. 16

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"per attività ittituristiche"* sono aggiunte le parole: *"e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis"*.

Art. 17

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 18

Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. *Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristiche o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.*

2. *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:*

- a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;*
- b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.*

3. *È comunque consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all'azienda agricola o agrituristiche; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agrituristiche, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.*

4. *Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.*

5. *Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.*

6. *Gli eventuali centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali centri valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.*

7. *All'azienda agrituristiche che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti."*

Art. 18

Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54"*.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"criteri di classificazione delle aziende itturistiche e pescaturistiche rapportati"* sono sostituite dalle seguenti: *"criteri di classificazione delle aziende itturistiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto"*.
3. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Le denominazioni di agriturismo, ititurismo e pescaturismo"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario"*.

Art. 19

Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo"

1. L'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

Art. 20

Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita:

"a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo;"

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"piano aziendale come approvato dalla provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"piano aziendale come presentato alla provincia"*.

Art. 21

Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alea le parole: *"l'attività turistica connessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"le attività turistiche connesse"*;
- b) la lettera a) è soppressa;
- c) alla lettera c) dopo la parola: *"comunicare"* sono inserite le seguenti: *"all'ente cui è stata presentata la SCIA"*;
- d) la lettera h) è così sostituita:
"h) richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14.";
- e) la lettera i) è soppressa.

Art. 22

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo"

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale attività."

Art. 23

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"e la conseguente cancellazione dagli elenchi"* sono sostituite dalle seguenti: *"e l'immediata chiusura dell'attività"*.

Art. 24

Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 28 Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agriturstico o itturstico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;*
- b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;*
- c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.*

4. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dall'articolo 8 e dall'articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 12 bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

- a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18;*
- b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;*
- c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20;*
- d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 25;*
- e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agriturstica di cui al comma 3 dell'articolo 5;*
- f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1,*

dell'articolo 25;

g) di rifiuto ingiustificato per l'accesso alla struttura agli incaricati della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26.

6. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario."

Art. 25

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 26

Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Art. 27**Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"**

1. La rubrica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così modificata: *"Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluscolico del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia."*

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici."

Art. 28**Norme transitorie**

1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della presente legge.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come sostituito dall'articolo 24 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come inserito dall'articolo 11 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 10 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 13 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 16 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 17 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 18 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 20 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 21 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 22 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 23 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 24 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 25 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 26 - Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 27 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"

Art. 28 - Norme transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 marzo 2013, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 marzo 2013, dove ha acquisito il n. 340 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, consigliere Davide Bendinelli, e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, consigliere Gustavo Franchetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2013, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame interviene a novellare la recente legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”, con la quale la Regione aveva inteso da un lato dotarsi di una nuova e organica disciplina in materia di agriturismo e dall’altro disciplinare due nuove attività legate al mondo della pesca che presentano riflessi particolari e significativi sulla diversificazione della offerta turistica, ovvero l’ittiturismo e il pescaturismo (quest’ultimo, peraltro, già aveva conosciuto una sua prima disciplina in occasione della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”).

Come evidenziato nella relazione accompagnatoria al progetto di legge n. 340 di iniziativa della Giunta regionale, l’intervento muove dalla constatazione che “sin dal momento della sua pratica attuazione”, “la legge in parola ha manifestato ... delle problematiche operative e delle contraddittorietà normative e procedurali che ne impongono una parziale modificazione e integrazione in taluni articoli della legge”.

L’intervento inizialmente proposto spaziava:

- dagli aspetti di semplificazione normativa, vuoi sopprimendo adempimenti (obbligo di comunicazione prezzi), vuoi mutando alcuni parametri di riferimento per la valutazione e il controllo delle attività di agriturismo (assunzione quale riferimento per il computo, in termini di valore, delle percentuali dei prodotti utilizzati per la somministrazione, dei prezzi all’ingrosso in luogo dei prezzi al dettaglio praticati nella zona, stante la dichiarata difficoltà di rilevazione di questi ultimi), vuoi ridefinendo, in recepimento della disciplina comunitaria, comunemente nota come “Pacchetto igiene”, gli aspetti di natura igienico-sanitaria correlati alla gestione di attività di macellazione e lavorazione di animali da cortile in azienda;
 - ad aspetti di perequazione delle sanzioni (sistema a scaglioni per la fattispecie del superamento di posti a sedere e di posti letto);
 - dagli aspetti di qualificazione delle attività agrituristiche, parendo ritenere come anche il solo svolgimento, senza attività di ospitalità e somministrazione, di attività e servizi complementari potesse qualificare giuridicamente un’attività quale agrituristiche;
 - fino ad una più puntuale definizione delle attività consentite alle cantine vinicole, con contestuale estensione della relativa disciplina agli oleifici, cui si proponeva di consentire di accompagnare l’attività di promozione e degustazione dei propri vini e oli in azienda, ai fini della successiva commercializzazione, con la somministrazione di prodotti dell’eno-gastronomia fredda legati alle produzioni e tradizioni del territorio, qualificando tali attività, che dovevano comunque avvenire nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, come attività non agrituristiche.
- In sede di esame da parte della commissione consiliare referente, si sono poste altre esigenze di valutazione in ordine:
- all’opportunità di estendere la disciplina anche alle attività e ai servizi complementari del turismo rurale e delle fattorie didattiche;
 - alla necessità di conformare le previsioni in materia di pescaturismo e ittiturismo al nuovo quadro normativo di riferimento statale introdotto, dapprima con il decreto legislativo n. 4 del 2012 (che non ha variato sul punto il rapporto di connessione e prevalenza che deve sussistere fra le attività di pesca e le attività di pescaturismo e ittiturismo) e, da ultimo, con la sua modifica introdotta

con l'articolo 59 quater della legge n. 134 del 2012 che, in difformità dall'impostazione consolidata di rapporto fra attività di pesca e attività a esse connesse e non prevalenti, ha invece previsto come le attività di pescaturismo e ittiturismo, se effettuate dall'imprenditore ittico, "rientrano nella pesca professionale" senza quindi più richiedere il vincolo della prevalenza;

- alla necessità di sciogliere una certa contraddittorietà presente negli articoli relativamente alle procedure di inizio e variazione delle attività, al fine di consentirne l'avvio alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- al superamento del criterio di stagionalità delle attività turistiche connesse al settore primario e alla diversa modalità di determinazione del limite massimo delle attività di somministrazione.

Dopo aver raccolto anche i pareri delle province, dell'ANCI Veneto, delle organizzazioni professionali agricole e del commercio, la Quarta Commissione consiliare è pervenuta alla presente proposta legislativa di novellazione della legge regionale n. 28 del 2012.

Il progetto di legge, oltre a novellare alcune disposizioni della legge regionale n. 28 del 2012 (peraltro a un anno appena dall'entrata in vigore), interviene per ampliare il raggio di azione della disciplina regionale anche al turismo rurale e delle fattorie didattiche (articoli 1, 2, 11, 15, 16, 25 e 26).

Tali attività e servizi accessori, inizialmente inclusi nel testo della proposta legislativa che diede origine alla disciplina regionale ora vigente, ne furono successivamente espunti dal testo andato in Aula, nella preoccupazione che si potesse creare un'esclusiva a favore delle imprese agricole, a danno di altri operatori, in particolare del settore turistico.

Questa preoccupazione tuttavia non ha impedito nel frattempo alle imprese agrituristiche e itturistiche di esercitare legittimamente le attività di turismo rurale e di fattoria didattica dal momento che lo svolgimento di tali attività è comunque garantito dalla formula codicistica di "attività connesse" contenuta nella nuova definizione imprenditore agricolo introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 ("...attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda...") e dalla normativa quadro statale in materia di agriturismo (articolo 2 della legge n. 96 del 2006).

Correttamente infatti, la deliberazione della Giunta regionale, che ha dato attuazione alla legge regionale n. 28 del 2013 (DGR n. 315 del 19 marzo 2013), aveva disciplinato anche queste attività ("Attività ricreative"), prevedendo che esse potessero essere svolte dalle imprese agricole già riconosciute per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione oppure in modo esclusivo e autonomo, senza cioè in accompagnamento delle suddette attività.

Pertanto, rispetto al quadro applicativo vigente, il progetto di legge in esame prevede, da un lato, di consentire anche a imprese del settore turistico di poter eventualmente svolgere attività inerenti il turismo rurale e, dall'altro, di dare dignità legislativa alle fattorie didattiche che, originariamente disciplinate a livello amministrativo dalla deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2003, non sono state ricomprese tra le "attività ricreative" della DGR 315/2013.

Un significativo aspetto della novellazione della legge regionale n. 28 del 2012 che si intende attuare con il presente progetto di legge è dato dalla parziale correzione delle procedure per l'avvio o le variazioni delle attività turistiche connesse al settore primario e che nell'attuale imperfetta formulazione non sono state in grado di dispiegare i propri effetti (articoli 14, 20, 21). Si tratta di poter consentire l'inizio immediato dell'attività dopo la presentazione al comune (o alla provincia, nel caso del pescaturismo) della SCIA corredata delle relative dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni per le verifiche di competenza dell'ente ricevente. Mentre il vigente procedimento subordina l'esercizio dell'attività al preventivo accertamento dei requisiti e l'iscrizione all'elenco dei operatori da parte della provincia competente per territorio.

In questo modo si eliminano i tempi necessari per riconoscimento e per l'approvazione del piano agri-itti-turistico aziendale (attualmente regolamentati autonomamente dalle singole province) e la presentazione della segnalazione certificata potrebbe altresì costituire titolo per l'eventuale accesso agli aiuti o per l'esecuzione dei lavori edilizi. Nello stesso tempo si riduce l'attività amministrativa di controllo preventivo a vantaggio di più mirate e puntuali verifiche successive.

In questo ambito viene altresì prevista l'abrogazione dell'obbligo di tenuta degli elenchi regionale e provinciali degli agri-itti-pesca-turismi (articolo 19; mentre vengono mantenuti quelli per le fattorie didattiche), tenuto conto del significato meramente ricognitivo che essi svolgevano; ciò non esclude comunque la possibilità per le amministrazioni di utilizzazione dei relativi dati per fini istituzionali (es. banche dati, iniziative fieristiche, promozionali, ecc.).

Ancora in tema di semplificazione viene alzata da sei a dieci ospiti la soglia dei piccoli agri-itti-turismi ai quali non viene chiesto il possesso del requisito della prevalenza (articolo 3); lo stesso articolo propone l'adeguamento del criterio di calcolo del requisito della prevalenza, nel caso di concomitanza di svolgimento di attività di fattoria didattica o di una o più servizi accessori di turismo rurale.

Tenuto conto delle nuove tendenze nella fruizione delle strutture di accoglienza e di ristoro in ambiente agricolo che rivelano una domanda sempre più destagionalizzata nonché della farraginosità del sistema vigente, viene proposta la soppressione della durata stagionale delle attività di agri-itti-turismo relativamente alle attività di somministrazione (articolo 5), come peraltro già avviene per l'attività di pernottamento.

Si propone di introdurre un nuovo parametro relativo alla somministrazione rappresentato dal numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande, calcolato attraverso parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali definiti dalla Giunta regionale (articoli 4 e 6).

Analogo meccanismo viene introdotto anche per l'attività di somministrazione dell'impresa ittistica (articoli 7 e 8).

Tali procedure sembrano essere più rispondenti alle concrete potenzialità di offerta aziendale e, attraverso la correlata abrogazione delle disposizioni che permettevano in determinate circostanze di derogare dal numero di posti a sedere, consentono anche una più agevole gestione amministrativa dell'attività sia per le imprese che per le amministrazioni coinvolte.

Dall'introduzione di un limite massimo annuo nelle attività di somministrazione dovrebbe altresì discendere anche una diversa modalità operativa per quanto riguarda l'attività di vigilanza che quindi potrebbe contare per il suo svolgimento anche su valutazioni

ex- post. Ciò dovrebbe consentire di suscitare una maggiore collaborazione degli operatori e di ridurre il contenzioso che spesso ha reso difficile la vita al settore, sia per chi vi opera come titolare di attività, sia per chi deve gestire procedure amministrative ed effettuare i controlli di legge.

Tali proposte di modifiche relative all'abolizione della stagionalità delle aperture e alla determinazione di un tetto annuo dei pasti somministrabili hanno suscitato forte disappunto da parte delle organizzazioni del commercio. Fermo restando che l'incidenza delle attività agrituristiche interessa non più dell'1 per cento del totale delle presenze turistiche del Veneto e il 4 per cento del totale degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fa osservare comunque che l'innovazione introdotta costituisce semplicemente una diversa modalità di determinazione della potenziale offerta alimentare dell'azienda agri-itti-turistica e non un "fittizio meccanismo" per poter consentire di aggirare i quantitativi consentiti e desumibili dal piano agri-itti-turistico.

Ancora in tema di somministrazione e tenuto conto delle sempre maggiori esigenze in fatto di autenticità, territorialità e tipicità da parte della clientela degli agriturismi, si prevede di aumentare la quota l'utilizzazione di prodotto proprio nell'offerta di pasti, spuntini e bevande degli agri-itti-turismi, portandola dal 50 per cento al 60 per cento (in zona montana dal 25 per cento al 30 per cento (articolo 6)). Mentre per quanto riguarda l'applicazione delle deroghe al rispetto della quota di prodotto proprio in presenza di cause di forza maggiore (calamità atmosferiche, fitopatie, ecc.) si è ritenuto più adeguato a tale concessione il livello provinciale; pertanto la relativa competenza, attualmente in capo ai comuni viene proposto di attribuita alle province (articolo 13).

La presente iniziativa di legge propone un sostanziale rimaneggiamento della disciplina vigente relativa alle norme igienico sanitarie (articoli 9, 17), conformandola al cosiddetto "pacchetto igiene" in materia di sicurezza alimentare. Mentre il testo vigente, ai fini della macellazione per la somministrazione e vendita aziendale, non fa distinzione tra tipologie di carni, il progetto di legge prevede che, per quanto riguarda il pollame, i conigli e la piccola selvaggina, i capi possano essere macellati in azienda; per le altre carni (bovini, suini, caprini, ecc.), la macellazione dovrà avvenire obbligatoriamente presso i macelli riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Comunque, viene mantenuta in capo alla Giunta la facoltà, per determinati quantitativi di animali da cortile, di concedere l'utilizzazione della cucina o altri locali aziendali per la macellazione e la lavorazione in area separata del medesimo locale qualora si disponga di sufficiente spazio.

Ancora in tema di norme igienico sanitarie, ma relativamente all'agibilità delle piscine in uso alle aziende agri-itti-turistiche, la normativa vigente (che prevede l'accessibilità all'impianto ai soli ospiti alloggiati e senza l'obbligo di spogliatoi e bagnino) viene integrata con la fattispecie delle piscine accessibili ai clienti di aziende che svolgono attività di somministrazione, nel qual caso tuttavia esse dovranno rispettare le specifiche caratteristiche strutturali e gestionali definite dalla Regione Veneto per la categoria delle piscine a uso collettivo (DGR 18 aprile 2003, n. 1173).

Il diverso inquadramento giuridico, conseguente al nuovo quadro normativo di riferimento statale introdotto per le attività di pescaturismo e ittiturismo (per le quali non viene più previsto il requisito della prevalenza) ha richiesto di intervenire in vari punti per conformare il testo vigente (articoli 2 e 7).

In materia di pescaturismo inoltre si è reso necessario meglio precisare i requisiti per lo svolgimento dell'attività nelle acque interne (articolo 10), facendo riferimento alla più generale disciplina relativa ai titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio (articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia").

Infine, in conseguenza delle modifiche proposte, si rende necessario intervenire in modo diffuso anche riguardo il regime sanzionatorio (articolo 24).

Vengono operate numerose soppressioni (in particolare per quanto riguarda le violazioni relative alla stagionalità dell'attività o le preventive comunicazioni di deroga di cui, come detto, viene proposta l'abolizione) nonché modifiche e integrazioni al testo vigente.

In particolare viene proposta la modifica del vigente regime, introducendo un sistema a scaglioni progressivi di gravità di infrazione a cui corrispondono entità graduate di sanzioni; inoltre vengono accorciati i tempi per la reiterazione della violazione, per la quale scatta la sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Inoltre, vengono introdotte le fattispecie di violazioni connesse alle attività di turismo rurale e di fattoria didattica.

Il progetto di legge si conclude con un ampio quadro di disposizioni transitorie (articolo 27) la prima delle quali condiziona l'entrata in vigore delle modifiche relative all'attività di somministrazione negli agri-itti-turismi alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo la determinazione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e ittiche. Per cui fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni nel testo attualmente vigente.

Allo stesso provvedimento amministrativo si rinvia altresì l'applicazione delle relative sanzioni, salvaguardando anche in questo caso, fino alla suddetta data, il preesistente regime sanzionatorio.

Viene prevista l'iscrizione d'ufficio nell'elenco regionale delle fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della precedente normativa.

Inoltre, viene fatto presente che nella disciplina delle attività oggetto della presente iniziativa di legge vengono a coesistere una pluralità di regimi transitori, così come definiti dall'articolo 30 (ci si riferisce in particolare ai commi 2, 5 e 7) della legge regionale n. 28 del 2012 e dall'articolo 27 della presente proposta.

Sul progetto di legge in esame, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non ha ritenuto di esprimere il proprio parere in merito ai sensi della legge regionale n. 20 del 1997.

Si dà atto tuttavia che, nell'ambito dell'audizione svolta il 20 novembre 2013, l'Unione delle province del Veneto (URPV) ha

presentato ampio e dettagliato documento di osservazioni di cui la commissione consiliare ha ampiamente tenuto conto nella elaborazione finale.

Il testo licenziato si è altresì giovato delle osservazioni presentate nell'audizione dalle organizzazioni professionali ed economiche agricole e della pesca (AGRITURIST - AGRIVACANZE - TERRANOSTRA - TURISMOVERDE - FEDERCOOPESCA - LEGA PESCA - AGCI - FEDERVALLI - FEDERPESCA - COLDIRETTI - CIA - CONFAGRICOLTURA), come pure di quelle contrapposte dei rappresentanti delle categorie del settore commerciale (FIPE - CONFUTURISMO - CONFESERCENTI).

Si dà atto che è stato acquisito il parere favorevole all'unanimità della Prima Commissione consiliare sia per quanto riguarda l'assenza di impatti finanziari, tenuto conto che il progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sia per quanto riguarda i profili istituzionali (rispettivamente articoli 22 e 26, comma 1 del regolamento consiliare).

La Quarta Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza e ha indicato il presidente Bendinelli, quale relatore per l'Aula e il consigliere Franchetto correlatore.”;

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, consigliere Gustavo Franchetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la questione la possiamo presentare in termini semplicistici per capire la portata del problema mano a mano che andiamo ad esaminare gli articoli: da una parte abbiamo gli agriturismi, gli ittiturismo, i pescaturismo con tutte le loro sigle del settore primario che li sostengono, ci sono tantissime sigle, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Cooperative Agri, Terra Nostra, e dall'altra abbiamo il sistema dei ristoratori, degli albergatori, dei pubblici esercizi sostenuti da Confcommercio e Confturismo. Di fronte a un agriturismo che dà da mangiare, un'ospitalità e da dormire, c'è un ristorante, c'è un albergo che dà da mangiare e dà da dormire. Questi due mondi, che oggi non si confrontano perché in Aula ce n'è soltanto uno, sono divisi da due sistemi fiscali pesantemente diversi.

Gli uni, quelli della Confcommercio e del Confturismo, ovviamente sottoposti a un numero enorme di procedure, di controlli, di partita Iva, di tasse, di denunce, di sicurezze, etc., gli altri, quelli che abbiamo in Aula, in un regime fiscale privilegiato, di una percentuale fissa con possibilità di movimento molto più leggera. Direi che è proprio la diversa o il diverso regime fiscale tra le due realtà, che sostanzialmente in tanti casi producono servizi molto simili, che rende questi due mondi in conflitto tra loro e, infatti, rispetto a questa norma sull'agriturismo, ittiturismo, che noi andiamo con questa bella espressione “a novellare”. È un verbo che ho sentito in Aula, non lo conoscevo prima, pensavo fosse un verbo relativo al racconto di cose nuove, alle novelle, invece, ho visto che giuridicamente si novella un codice e quindi si aggiorna ovviamente una legge già scritta, noi oggi andiamo a novellare una legge che abbiamo fatto l'anno scorso, che presenta alcune difficoltà di attuazione e che cerchiamo di rendere ovviamente più gestibile e più facile. Come reagiscono il mondo del Confturismo e del Confcommercio? Leggo velocemente: “Forte disappunto, sconcerto per il chiaro obiettivo che si cela nel disegno di legge”, cioè trasformare un'attività nata a sostegno del reddito agrario in un'attività del tutto analoga a quella svolta dalle aziende di ristorazione, parlano di “concorrenza sleale”, anzi, dicono “siamo di fronte a un'azione senza più timori e pudori, un'azione che vuole sostanzialmente tutelare e proteggere soltanto il mondo agricolo a scapito del mondo del mondo commerciale e del mondo turistico”. Cosa dicono, invece, le sigle degli agricoltori e delle cooperative, della Confagricoltura e della Coldiretti? Che invece questa legge costituisce per il settore primario un elemento di massima importanza, di grande aiuto per poter dare un'offerta sempre più completa al turismo che arriva nel Veneto.

Sintesi massima: questo è il quadro che noi abbiamo di fronte, per qualcuno stiamo commettendo una sorta di delitto e per qualcun altro, per coloro che, invece, operano in questo mondo, stiamo facendo una cosa benedetta.

Dove sta il giusto? Il giusto sta nella consapevolezza di come sia difficile governare le cose, l'abbiamo visto nella legge sul turismo quando gli albergatori se la prendevano con i bed and breakfast, e volevano per i bed and breakfast norme molto più severe di quelle che sono state messe, lo vediamo tutti i giorni quando vengono messi in gioco interessi comuni e viene aperta una sorta di competizione.

Ma vado verso la fine per dire cosa? Per dire che questa novellazione è stata fatta, a mio giudizio, con buonsenso e che con pochi emendamenti - e non così pesanti - si può approvare un progetto di legge che dia maggiore libertà di sicuro a questo mondo dell'agriturismo e dell'ittiturismo e, al tempo stesso, non si vadano a stabilire norme troppe sperequative nei confronti delle altre attività commerciali. C'è soltanto un dato, che poi vedremo e vado verso la chiusura, noi togliamo con questa nuova norma la stagionalità agli agriturismi e togliamo il numero di pasti consentiti in base alle giornate di apertura che nella norma tuttora vigente erano diversi a seconda del periodo di apertura dello stesso agriturismo. E andiamo a stabilire che, per ogni azienda agricola, verrà fatto un piano agrituristico per cui degli esperti diranno: “Azienda, in base agli animali che hai, ai conigli che possiedi, alle galline che possiedi, ai maiali che allevi, agli ettari, tu puoi produrre tot numero di pasti”, cioè verrà assegnato un monte pasti per ogni agriturismo il quale agriturismo se li gestirà nel corso dell'anno.

Mi pare sia questo l'elemento che poggia su una cosa soprattutto, che è fondamentale, sul fatto che noi siamo certi di avere degli interlocutori seri, che rispettano le regole, che fanno i pasti che abbiamo detto che devono fare.

Lo vedete l'operatore che ha duemila pasti a disposizione e arriva al 20 dicembre che ne ha già consumati duemila, chiude per Natale? Magari ne farà 2.200. Sembra un po' come quella legge nella quale andavamo a dire al cacciatore di segnare i capi abbattuti al termine della giornata, non durante l'abbattimento in modo che il controllo potesse effettuarsi subito ma al termine della giornata. Qua diciamo: “Quanti pasti avete? Tot, mi raccomando, gestiteli nel corso dell'anno” ma se mi capita di finirli sul più bello? Vedremo i controlli, partiamo con un atto di fiducia, che questo favorisce le aziende, probabilmente si muoveranno con più serenità e quindi potranno anche operare con maggiore efficacia.

Tra gli emendamenti piccoli proposti io ho tentato anche di innalzare quel 60%, poi sarà l'Aula a decidere se votare contro o

meno. Ritengo che sia già una buona quota il 60%, lo dico apertamente, c'erano sollecitazioni per provare una sfida anche fino al 70% e l'emendamento l'ho presentato e l'Aula quindi poi andrà a decidere come comportarsi. Dove invece sarò abbastanza severo è sui centri benessere collegati agli agriturismi; per noi gli agriturismi sono luoghi dove andiamo a mangiare possibilmente prodotti di quell'azienda, quello è il suo core business, quella è la sua mission: darci da mangiare cose che arrivano da lì, coltivate lì, macellate lì, che sono buone e sane rispetto al resto. Piscina, centri benessere, ci sono delle norme ma, per cortesia, mettiamoli dentro a degli schemi piuttosto severi, quantomeno il più vicino possibile alle regole che devono rispettare alberghi e centri che hanno altri obiettivi e altre destinazioni.

Comunque emendamento dopo emendamento, faremo il nostro commento sul perché viene chiesto e sostenuto. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.

La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, *il turismo rurale e le fattorie didattiche*, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:

- a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
 - b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
 - d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
 - e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
 - f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;*
- g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
 - h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s'intendono:

- a) l'agriturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;
- b) l'ittiturismo: *l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;*
- c) il pescaturismo: *l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.*

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- “0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche;*
- 0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;*
- a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
 - b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
 - c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell'elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive

modificazioni;

- d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell'impresa agricola o ittica e l'attività agrituristica, pescaturistica e ittuturistica;
- e) *prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche;*
- f) *attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b);*
- f bis) *attività turistiche commesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2."*

Note all'articolo 3

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

- a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;
- b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;
- d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

- a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2.

Note all'articolo 4

Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Piano agrituristico aziendale.

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola.

3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l'avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003."

Note all'articolo 6

Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.

1. Per somministrazione di pasti, *spuntini* e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati.

2. La somministrazione di pasti, *spuntini* e bevande è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:

a) *per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale* nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica;

b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita [al dettaglio] praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo”, i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

6. *La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4.*

[7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:

a) del venti per cento qualora l'azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;

b) del venti per cento in non più di dieci casi all'anno, comunicati preventivamente all'amministrazione provinciale competente;

c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l'azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive modificazioni;

d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.

8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività].

Note all'articolo 7

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.

1. Possono svolgere l'attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca o acquacoltura;

[b) assicurano la prevalenza dell'attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica;]

c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .

2. *La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a)* del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , *i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.*

[4. Il carattere di prevalenza dell'attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività ittica nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività ittituristica;

b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell'attività ittituristica.]”.

Note all'articolo 8

Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti.

1. L'attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 consiste nel:
 - a) dare ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
 - b) *somministrare pasti, spuntini e bevande.*
 2. *L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3.*
 3. I prodotti ittici impiegati per l'attività di somministrazione di pasti e *spuntini* devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche venete *aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012* singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.”

Note all'articolo 9

Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti.

1. L'attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa [e non prevalente rispetto] a quella di pesca professionale e consiste nella:
 - a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
 - b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, *nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti.*
 2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
 3. L'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
 4. L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.”

Note all'articolo 10

Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.

1. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:*
 - a) *accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”;*
 - b) *polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive modificazioni e integrazioni;*
 - c) *titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni.*
 2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo [, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività].
 3. La provincia comunica l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Note all'articolo 12

Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea” all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
- b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite *e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio*;
- c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
- d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.”.

Note all'articolo 13

Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 14 - Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;
 - b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;
 - c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche *e di connessione per quelle* itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano itturistico aziendale;
 - d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;
 - e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;
 - f) esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;
 - [g] tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;
 - h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30.
- h bis* *rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie.*”.

Note all'articolo 14

Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 15 - Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo*;
- [b] rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizootie di cui al comma 3 dell'articolo 8.]”.

Note all'articolo 15

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche *e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis*, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L'utilizzazione agrituristiche *e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis* non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche *la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto*, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriali."

Note all'articolo 16

Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Immobili destinati all'ittiturismo.

1. Sono utilizzabili per attività itturistiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell'azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell'attività ittistica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittistica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

- a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende itturistiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriali."

Note all'articolo 18

Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende itturistiche e peschaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto e peschaturistiche rapportati a quelli di cui al comma 1.

3. Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l'avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale."

Note all'articolo 20

Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.

1. L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di peschaturismo;

b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di peschaturismo.

2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicano su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al piano aziendale come presentato alla provincia e il possesso dei requisiti richiesti."

Note all'articolo 21

Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 25 - Obblighi degli operatori.

1. Chiunque esercita *le attività turistiche connesse* al settore primario è tenuto a:

- [a] comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l'anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all'anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell'azienda agrituristica o itturistica o di esercizio dell'attività di pescaturismo;]
- b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;
- c) comunicare *all'ente cui è stata presentata la SCIA* l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività;
- d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;
- e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
- f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;
- g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
- h) *richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14.*
- [i] comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8.]”.

Note all'articolo 22

Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.

1. *Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale attività.*

2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza.”.

Nota all'articolo 23

Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.

1. La perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e l'immediata chiusura dell'attività.

2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.”.

Nota all'articolo 25

Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. *Alle attività turistiche connesse al settore primario* disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, fatte salve le disposizioni in materia di:

- a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;
- b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche di cui all'articolo 7 e le sanzioni di cui all'articolo 32.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschi del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-covenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2013.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo